

# TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

N1/2022 Accordo sovraind

## Decreto di omologazione di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Il Giudice Delegato

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata il 17-3-2022 da **BERTI DIANA** ;

richiamato il contenuto del proprio decreto in data 29-30/3/2022 , in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura ; alla conformità dei contenuti della proposta alle norme imperative ed ai i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012;

Rilevato che in data 26-5-2022 si è tenuta l'udienza per la verifica dei consensi pervenuti all'O.C.C. nei dieci giorni antecedenti e si è dato atto che il professionista ha relazionato sulla situazione dei consensi da parte dei creditori aventi diritto al voto ; che pertanto all'esito – verificata attraverso le successive produzioni dell'OCC, la regolarità delle preventive comunicazioni ai creditori - si è dichiarata raggiunta la maggioranza da parte dei creditori aventi diritto al voto ( 100% dei consensi, mediante silenzio-assenso , a norma dell'art 11 c 1 L 3/2012 ) ;

Rilevato che il professionista OCC ha inviato ai creditori la Relazione ex art 12 comma 1 L 3/2012 ;

che non risultano proposte opposizioni , né sono state proposte opposizioni in udienza;

che il professionista OCC ha trasmesso al Giudice la Relazione e definitivamente attestato la fattibilità della proposta;



Ritenuto che l'accordo debba essere omologato per le seguenti ragioni .

### **Esame della legittimità del procedimento**

Si procede a questo punto alla valutazione della legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione sul punto è, come si è già visto, positiva.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

La maggioranza dei consensi è stata raggiunta, in forma tacita, a seguito della documentata comunicazione ai creditori della relazione dell'OCC.

L'OCC ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione .

**La proposta** prevede :

- pagamento al 100% ai creditori prededucibili, ( spese OCC ) : € 2302,56
- pagamento al 100% del creditore privilegiato ex art 2751 bis n 2 cc : compenso del professionista coadiutore: € 634,00;
- pagamento al 100% dei crediti privilegiati affidati ai ruoli di Agenzia delle Entrate e Riscossione per INAIL e INPS, 1-8 grado: € 6.729,50
- pagamento al 13,52% dei crediti privilegiati affidati ai ruoli dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione per Iva 19 grado : € 17.254,86.



Tali pagamenti sono effettuati fino a concorrenza delle somme disponibili da parte della Sig.ra Berti Diana con mezzi propri, pari a € 12.000,00.

L'ulteriore pagamento e' previsto nei confronti dei creditori chirografari solo con le risorse provenienti dalla finanza esterna, pari a € 3.000,00, come segue:

pagamento al 8,73% dei crediti chirografari appartenenti alla categoria degli istituti finanziari : € 31.490,39;

pagamento al 2,36% verso la categoria dei creditori chirografari naturali e chirografi degradati dal privilegio per incapacienza : creditore Sorit per € 3.794,37; creditore Succi Massimo, per € 4.400,00, creditore Agenzia Entrate e Riscossione per € 2.379,58.

**I tempi di pagamento** previsti sono i seguenti:

- esecuzione di un primo riparto entro il 2022 con le disponibilità alla data recuperate, pari a € 6.800,00;
- riparto entro il 2023 e successivamente con cadenza annuale sino al termine previsto in 60 mesi dall'omologa.

**Il piano di realizzazione dell'attivo** prevede la destinazione ai creditori :

- Di € **9.000** derivanti da 150 mensilità dalla propria retribuzione da lavoro dipendente per 60 mesi a decorrere dalla data di omologa dell'accordo;
- Di € **3.000,00** derivanti da quota del trattamento di fine rapporto, anticipato dal datore di lavoro, e nella disponibilità dalla Sig.ra Berti



Diana in previsione della presentazione del piano, somma che sarà apportata alla procedura all'omologa della stessa.

- Di € **3.000,00** da finanza esterna apportata dalla Sig.ra Pallotta Assunta pensionata e madre della ricorrente come segue:

€ **2.000,00** entro il **20/08/2022**;

€ **1.000,00** entro il **20/08/2023**.

Venendo alla **valutazione di fattibilità** - che il Giudice è chiamato a svolgere nell'ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi , dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta – sulla base della attestazione del professionista OCC e della documentazione prodotta dal debitore si evince che l'Accordo è attuabile.

La legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità:

- l'esistenza e consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante all'Accordo;
- l'attuabilità dell'Accordo stesso, intesa come adeguatezza dei beni e risorse a consentirne il rispetto .

La Relazione del professionista, che attesta la fattibilità nel senso sopra detto, risulta nella fattispecie provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà, e trova conferma nella documentazione prodotta da debitore ; possono pertanto esserne recepite le valutazioni e conclusioni, essendovi rispondenza logica tra i contenuti del piano e le argomentazioni della Relazione.

Alla luce di quanto sopra la proposta ai creditori appare fattibile e conveniente .

Per tutte le ragioni esposte l'Accordo proposto dalla ricorrente può essere omologato.



P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da **BERTI DIANA**, secondo proposta e piano riportati in motivazione;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Rimini, a spese e cura della ricorrente.

Rimini, 13-6-2022

Il Giudice Delegato

Dr Francesca Miconi

